



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE
(POLO ARBÈRESH di ACQUAFORMOSA-CIVITA-FIRMO-FRASCINETO-LUNGRO-SAN BASILE)
I.C. FRASCINETO – IIS (IPSIA e LS) LUNGRO

Lungro, 20/08/2021

A tutto il personale (Docenti e ATA)

Oggetto: “certificazione verde COVID-19 – Obbligo di possesso ed esibizione a scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Letto l'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, convertito con legge n. 35/2020

Letta la circolare del Ministero della Salute n° 35309 del 4 agosto 2021

Letto il “Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione adottato con decreto 6 agosto 2021, n. 257

Visto il Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”

Tenuto conto del Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022)

Letta la nota tecnica n° 1237 del 13/08/2021 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

DISPONE

Che, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l’accesso a scuola per docenti e ATA si consentito previa verifica, da parte di personale all’uopo autorizzato, del possesso della c.d. “**certificazione verde**”.

Tale disposizione scaturisce dall’applicazione dell’art. 1 comma 6 del D.L. 111 del 6 agosto 2021 che impone un obbligo di “possesso”, e un dovere di “esibizione”, della certificazione verde da parte di tutti i lavoratori della scuola.

Si specifica che la “**certificazione verde**” è rilasciata nei seguenti casi:

- ✓ aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- ✓ aver completato il ciclo vaccinale;
- ✓ essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- ✓ essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE

(POLO ARBÈRESH di ACQUAFORMOSA-CIVITA-FIRMO-FRASCINETO-LUNGRO-SAN BASILE)

I.C. FRASCINETO – IIS (IPSA e LS) LUNGRO

Per i lavoratori per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono, permanentemente o temporaneamente, controindicata, può essere, in luogo della “certificazione verde”, rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività lavorative”.

Il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” **incide sul suo rapporto di lavoro** (comma 2 art. 9 ter D.L. 111/21). Il personale scolastico che ne è privo o non la esibisce viene considerato “assente ingiustificato” e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola. La norma stabilisce, in particolare, che “*a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato*”.

Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate oltre l’anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è, inoltre, sanzionata dallo scrivente Dirigente Scolastico in via amministrativa attraverso una sanzione pecuniaria che, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, convertito con legge n. 35/2020, è variabile dai 400 ai 1000 euro.

È utile ribadire, infine, che è sempre necessario il rispetto delle seguenti misure di prevenzione:

- a) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: - bambini di età inferiore a sei anni; - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso; - svolgimento delle attività sportive
- b) rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”
- c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°
- d) igiene delle mani
- e) rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Gianfranco Maletta

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993]